



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 77 DEL 17/12/2010

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

L'anno duemiladieci, addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione. All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	CAGLIO Gabriele	SI		11	LORENZET Daniele	SI	
3	POZZI Alessandro	SI		12	MAGGIONI Diana	SI	
4	NEBULONI Marco	SI		13	BRAMBILLA Claudio	SI	
5	BELLANO Pieraldo	SI		14	PIROVANO Angelo		SI
6	BRIVIO Paolo	SI		15	VERGANI Stefano	SI	
7	TIENGO Angelo	SI		16	MAGGI Angelo	SI	
8	MARCHIONI Florinda	SI		17	BONANOMI Martino	SI	
9	ARLATI Francesco	SI					

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

SINDACO: Si tratta di una modifica minimale conseguente all'approvazione del regolamento delle entrate nell'ultimo Consiglio.

Andiamo ad aggiornare i riferimenti legislativi e procedurali con i quali si procederà alla riscossione coattiva.

C'è quindi una modifica su un articolo.

CONS. BRAMBILLA: Per dichiarazione di voto, che è a favore.

Trattandosi di variazione di modesto impatto che comunque va a favore del Comune votiamo favorevolmente purché l'eliminazione del riferimento alla formazione dei ruoli esecutivi nei 2 anni successivi non vada a colposa giustificazione dei ritardati accertamenti a tutela dei diritti della cittadinanza.

Cioè è vero che prima c'era un limite, entro i 2 anni, se però lo portiamo a 5 il Comune potrebbe dire ho tempo 5 anni, no, il cittadino ha anche interesse ad essere liberato da eventuali...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2004 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Rilevato che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 65 del 12.12.2005 e n. 57 del 28.11.2008 è stato modificato il suddetto regolamento;

Richiamata la propria deliberazione n. 64 del 30.11.2010 con la quale è stato approvato il regolamento generale delle entrate comunali;

Rilevato che nella suddetta deliberazione n. 64/2010 si demandava ad atti successivi l'eventuale adeguamento dei vari regolamenti comunali già emanati e disciplinanti le singole risorse di entrata a quanto disposto dal regolamento di carattere generale;

Ritenuto ora di modificare l'articolo 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per aggiornare i riferimenti legislativi e procedurali con i quali si procederà alla riscossione coattiva;

Visto l'allegato "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)" nelle risultanze del nuovo testo proposto, che si compone di n. 18 articoli e dove sono evidenziate le modifiche al vecchio testo;

Ritenute meritevoli di approvazione le modifiche al testo regolamentare e dato atto che il testo allegato sostituisce integralmente il testo regolamentare approvato con deliberazione CC n. 57 del 28.11.2008;

Ritenuto altresì di disporre l'entrata in vigore delle suddette modifiche a decorrere dall'anno 2011;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al testo del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)" così come sono evidenziate nel testo allegato alla presente deliberazione;
2. Di dare atto che il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), come sopra modificato, è nelle risultanze di cui all'allegato e sostituisce integralmente il testo regolamentare approvato con deliberazione CC n. 57 del 28.11.2008.
3. Di disporre l'entrata in vigore delle suddette modifiche a decorrere dall'anno 2011.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

*Approvato con deliberazione C.C. n.67 del 20.12.2004
Modificato con deliberazione C.C. n.65 del 12.12.2005
Modificato con deliberazione C.C. n.57 del 28.11.2008
Modificato con deliberazione C.C. n. ... del*



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

Art.1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare con il presente regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni con il combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs n.446/1997, nonché dell'art. 50 della L. 449/1997.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità.
4. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

SOGGETTO PASSIVO

1. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'Imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:
 - 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
 - 100 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
 - 50 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e alla categoria A/10;
 - 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (posseduti da imprese) non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo, delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 504/92.
3. La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinato mediante la applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per le abitazioni, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Art. 4

ABITAZIONI ANZIANI E DISABILI

1. E' assimilata all'abitazione principale anche l'abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 5

ABITAZIONI PRINCIPALI

1. E' assimilata all'abitazione principale anche l'unità immobiliare o quota di essa il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art. 6

ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI, IN USO GRATUITO

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 446/97 sono assimilate all'abitazione principale quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado purchè gli stessi abbiano ivi stabilito l'abitazione principale con nucleo familiare a sé stante come da specifica risultanza anagrafica.
2. Le condizioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo devono sussistere al 1° gennaio dell'anno di imposizione e la richiesta deve essere presentata al Comune entro il 15 giugno del medesimo anno a pena di decadenza.
3. La richiesta di cui al comma 2 non deve essere ripresentata qualora la situazione risulti immutata.
4. L'agevolazione decade con il cessare delle condizioni sopra richiamate.

Art. 7

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 446/97, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che le pertinenze siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale.
2. Per i fini di cui al comma 1, si intendono pertinenze le seguenti categorie di immobili:
 - C2 (Cantine)
 - C6 (Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse)
 - C7 (tettoie chiuse o aperte).Per un numero massimo di numero due pertinenze per ogni singola abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs n.504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri stabiliti nello stesso decreto legislativo.

Art. 8

AREA DI PERTINENZA DELLE CIVILI ABITAZIONI

1. Con espresso riferimento all'art.2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 4504/92, si precisa che deve essere considerata parte integrante del fabbricato l'area che ne costituisce pertinenza. Ai fini catastali tale area, all'atto dell'accatastamento del fabbricato da parte dell'Ufficio del Territorio competente, viene di fatto stralciata dal catasto terreni e trasferita nel catasto urbano. Di fatto la rendita catastale attribuita al fabbricato in questione, in funzione di particolari e specifici calcoli eseguiti dallo stesso Ufficio del Territorio, viene a comprendere anche la quota parte riferita all'area stessa. Pertanto l'assolvimento dell'Imposta Comunale sugli Immobili sull'area edificabile di pertinenza coincide con il pagamento eseguito sulla rendita attribuita al fabbricato che vi sorge.

Art. 9

VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Con riguardo all'art.59, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 446/97, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio come stabilito nell'art.5, comma 5 del D.Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'Imposta Comunale sugli Immobili dovuti per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli minimi previsti con apposita deliberazione di Giunta Comunale.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 504/92.

Art. 10

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Con riguardo all'art.59, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 446/97, la riduzione del 50% dell'imposta di cui all'art.8, comma1, del D.Lgs. 504/92, si applica per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione.
In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione in autocertificazione con riguardo a quanto previsto dal periodo precedente,
In tale ipotesi l'Ufficio Tributi trasmetterà la documentazione all'Ufficio Tecnico per i necessari riscontri.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadeguati all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.
Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla sola conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione in autocertificazione attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.
L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione o denuncia di cui all'art.11 del presente regolamento.

Art. 11

DICHIARAZIONE

1. Con riferimento all'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva il contribuente deve produrre dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio o termine.
2. La dichiarazione deve essere effettuata sugli appositi modelli approvati dal competente Ministero ed ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
4. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, ai quali è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'Amministratore del condominio per conto dei condomini.

Art. 12

VERSAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 446/97, le somme spettanti al Comune devono essere corrisposte mediante versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale o sul conto corrente postale intestato al Comune di Osnago con arrotondamento al centesimo di euro.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulti inferiore a € 10,00.
3. Con riguardo all'art.18 della L. 388/2000, sostitutivo dell'art.10 del D.Lgs 504/92, si precisa che viene data facoltà al contribuente di effettuare il versamento in acconto dell'imposta dovuta, entro la scadenza stabilita, già con l'applicazione dell'aliquota specifica prevista per l'anno in corso, senza che l'Ufficio Tributi possa, in



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

ambito alle verifiche dei versamenti stessi, applicare alcuna sanzione, semprechè il totale complessivo dell'imposta dovuta per l'anno venga dal contribuente assolto regolarmente entro i termini del saldo.

Art. 13

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

1. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art.3 comma 57 della L. 662/1996 possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi o unità di progetto (comprendente anche personale di altri uffici) in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo e comunque risultanti notevolmente superiori ai programmi affidati.
2. Tali compensi incentivanti sono finalizzati nella misura massima dell'1% del gettito dell'Ici tenuto conto anche della percentuale di recupero di imposte eluse ed evase.
3. I progetti sono approvati con deliberazione di Giunta Comunale nella quale sono indicati gli obiettivi da raggiungere, il personale interessato, l'entità dei compensi incentivanti e la ripartizione degli stessi tra il personale.

Art. 14

LIMITE MINIMO PER L'EMISSIONE DI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 129/99 recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, non si fa luogo all'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, per ciascun provvedimento, non superi l'importo complessivo di € 16,53.
2. Se l'importo dell'avviso di liquidazione o di accertamento supera il limite previsto nel comma 1 del presente articolo, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.
3. Per quanto attiene ai provvedimenti di rimborso, non si provvede all'emissione degli atti relativi qualora l'importo complessivo degli stessi non superi, per ciascun provvedimento l'importo complessivo di € 16,53.

Art. 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione sono riscosse coattivamente attraverso le procedure previste dalle norme: D.P.R. N. 602/73 e sue successive modifiche ed integrazioni, riscossione mediante ruoli. R.D. 639/1910 e sue successive modifiche ed integrazioni, ingiunzioni.
2. Non vengono iscritti a ruolo importi inferiori a € 16,53.

Art. 16

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n.504/92, e successive modificazione, ed ogni altra informativa vigente applicabile al tributo.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

Art. 17

RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.
2. In tali casi, in attesa delle formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopravvenuta.

Art. 18

EFFICACIA ED EFFETTI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento comunale entrerà in vigore a partire dal 1 Gennaio 2011.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No. 014 - - -

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal : - 4 GEN 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa